



**Legge 24 aprile 2020, n.27**  
**Conversione del**  
**Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020**  
**Misure di potenziamento del servizio sanitario**  
**nazionale e di sostegno economico per famiglie,**  
**lavoratori e imprese connesse all'emergenza**  
**epidemiologica COVID-19**

**N.B.: in rosso le modifiche introdotte dalla Legge di conversione**

## **Articolo 19**

### **Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario**

Le aziende che rientrano nell'area di applicazione della Cigo e del Fondo Integrazione Salariale (Fis) possono richiedere il trattamento di Cigo e di assegno ordinario a carico del Fis con una nuova causale "emergenza COVID-19" per una durata massima di 9 settimane, in deroga ai limiti temporali e al requisito di anzianità aziendale, **per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**. Non si applica anzianità di lavoro effettivo di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. L'informativa sindacale, la consultazione e l'esame congiunto possono essere svolti in via telematica. Per l'Assegno ordinario **non** si applica il "tetto aziendale" (dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, dedotte le prestazioni già deliberate).

I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti iscritti al FIS, che fino ad oggi potevano richiedere il solo l'assegno di solidarietà, possono richiedere l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19". I datori di lavoro che avessero trattamenti di assegni di solidarietà in corso possono richiedere l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" anche per gli stessi lavoratori già beneficiari di assegno di solidarietà a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti richiedenti deve risultare in essere alla data del 23 febbraio 2020. A tali lavoratori non si applica la previsione dei 90 giorni di effettivo servizio presso il datore di lavoro **La domanda da parte dei datori di lavoro dovrà essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non sarà soggetta a verifica dei requisiti stabiliti dalla norma vigente.**

**A decorrere dal 23 febbraio i datori di lavoro di aziende site in comuni interessati dall'emergenza, nonché i lavoratori residenti in detti comuni, possono inoltrare domanda all'INPS, per la concessione di un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi di trattamento CIGO e di assegno ordinario a carico del FIS.**

## **Art. 22**

### **Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga**

I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Le Regioni e province autonome possono concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga, con relativa contribuzione figurativa, per una durata massima di 9 settimane, a tutti i datori di lavoro, di ogni settore produttivo, anche con meno di 6 dipendenti, che non possono avere accesso ad altri ammortizzatori sociali, inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. I datori di lavoro non dovranno versare il contributo addizionale. Per i lavoratori non viene applicato il requisito di 90 giorni di anzianità aziendale. Il trattamento è riconosciuto previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello

nazionale per i datori di lavoro. L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano **fino a cinque dipendenti**. Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il finanziamento della cassa integrazione è garantito nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento ai dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020.

I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, come anche i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo.

### **Art. 23**

#### **Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104**

Sono previsti **15 giorni di congedo parentale straordinario continuativo o frazionato** per genitori lavoratori dipendenti privati con figli di età non superiore a 12 anni con l'erogazione di **una indennità pari al 50% della retribuzione per i periodi di sospensione delle attività didattiche a decorrere dal 5 marzo**.

L'eventuale periodo di congedo parentale fruito nel corso dei periodi di sospensione dell'attività didattica è convertito nel congedo parentale straordinario con l'erogazione della relativa indennità e non è pertanto computato come congedo parentale.

La fruizione del congedo parentale straordinario di 15 giorni è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori alle condizioni indicate.

Per i genitori con figli in situazione di disabilità grave, il limite dei 12 anni di età del bambino viene meno.

I dipendenti privati, genitori di figli con età tra i 12 ed i 16 anni, **hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa**.

Tale congedo può essere fruito a condizione che l'altro genitore non fruisca di forme di sostegno al reddito o che abbia una prestazione lavorativa in corso.

Le disposizioni valgono anche per i genitori affidatari.

**In alternativa** al congedo parentale straordinario di 15 giorni (compreso quanto previsto per i genitori di figli con disabilità grave) è previsto un **bonus, erogato tramite libretto famiglia, per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro**.

Le modalità operative per accedere al congedo e al bonus sono definite dall'INPS.

## Art. 24

### **Incremento numero di giorni di permesso retribuito per L.104/1992**

E' prevista una estensione della durata dei permessi retribuiti per handicap grave (art.33, comma 3, della Legge 104/1992) di **12 giorni aggiuntivi complessivi** da usufruire nei mesi di marzo ed aprile 2020.

## Art. 26

### **Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato**

4

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza dai lavoratori **dipendenti del settore privato** è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

**Fino al 30 aprile** per i lavoratori **dipendenti pubblici e privati** in possesso del riconoscimento di disabilità con gravità oppure immunodepressi o affetti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita le assenze dal servizio prescritte dalle competenti autorità sanitarie, sono equiparate al ricovero ospedaliero senza applicazione della trattenuta. **Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di base, nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.**

Per il periodo di quarantena o permanenza domiciliare il certificato medico è predisposto dal medico curante con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.

Per la malattia accertata da COVID-19 il certificato è predisposto dal medico curante secondo le modalità telematiche consuete, senza intervento dell'operatore di sanità pubblica.

## Art. 33

### **Proroga termini domande di disoccupazione**

Per gli eventi di cessazione involontaria dal servizio verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, i **termini di decadenza per la presentazione delle domande di NASPI sono incrementati da 68 a 128 giorni.**

Le domande di NASPI presentate oltre i tradizionali termini saranno comunque valide e prevederanno il pagamento della indennità a partire dal 68° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

## Art. 39

### Disposizioni in materia di lavoro agile

Fino **al termine di cessazione dello stato di emergenza** i lavoratori disabili in condizione di gravità o i lavoratori che abbiano nel proprio nucleo un familiare disabile in condizione di gravità hanno diritto a svolgere il lavoro in modalità agile, fermo restando la compatibilità della prestazione stessa.

I lavoratori con patologie gravi e comprovate hanno priorità nell'accoglimento della domanda di lavoro agile.

**Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.**

## Art. 44

### Istituzione del fondo per il reddito di ultima istanza

E' previsto un fondo "per il reddito di ultima istanza" per il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso il proprio rapporto di lavoro con un riconoscimento di una indennità nel limite di 300 milioni.

Con decreto del Ministro del Lavoro saranno definiti i criteri e le modalità di attribuzione.

## Art. 46

### Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

A decorrere dal 17 marzo l'avvio delle procedure di licenziamenti collettivi è precluso per 60 giorni. Per lo stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio.

Il datore non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo fino alla scadenza dei 60 giorni dal 17 marzo.

## Art. 63

### Premio ai lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti con reddito da lavoro dipendente **non superiore a 40 mila euro** è riconosciuto un premio per il mese di marzo pari a 100 euro in base al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nello stesso mese.

Il premio è pagato con la retribuzione di aprile e comunque entro il termine fissato per le operazioni di conguaglio di fine anno.

Il premio così corrisposto non concorre alla formazione del reddito.

## **Art. 77**

### **Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici**

Si prevede uno stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, **comprese le paritarie**, di acquistare materiali per la pulizia straordinaria dei locali, con particolare riferimento al momento della riapertura.

Le risorse sono ripartite tra le scuole, comprese le paritarie, con successivo decreto del M.I.

## **Art. 88**

### ***(Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)***

A decorrere dal 9 marzo, ricorre la sopravvenuta impossibilità di cui all'art.1463 del codice civile relativamente ai biglietti acquistati per l'accesso a spettacoli di qualsiasi e ad altri luoghi di cultura. I soggetti acquirenti presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo che prevede le misure di contenimento (ad oggi l'ultimo emanato è quello del 10 aprile) apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, allegando il relativo biglietto. L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione provvede alla emissione di un *voucher* di pari importo al biglietto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

## **Art. 88-bis**

### ***Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici***

Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.

Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il *voucher* appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio; l'eventuale *voucher* ricevuto è da utilizzare entro un anno dell'emissione.

**E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.** Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

L'emissione dei *voucher* previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

### **Art. 103**

#### **Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza**

Al fine del computo dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020, oppure iniziati dopo tale data, il periodo intercorrente tra tali date ed il 15 aprile non si computa (il termine del 15 aprile è stato ulteriormente posticipato al 15/05/2020 dall'art.37 del D.L.23/2020).

### **Art. 120**

#### **Piattaforme per la didattica a distanza**

In favore delle **scuole paritarie** è stanziata la somma di 2 milioni nell'anno 2020 per garantire alle scuole di dotarsi delle piattaforme e degli strumenti digitali, nonché per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti i dispositivi necessari.

### **Art. 121-ter**

#### **Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019/2020**

Per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, l'anno scolastico 2019/20 conserva la sua validità anche in deroga ai 200 giorni di lezione prescritti.